ULTERIORI NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 7

Albo nazionale dei costruttori

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, e' sostituito dal seguente: "La classifica secondo l'importo e' stabilita come segue:

> 1) fino a lire..... 45.000.000 2) fino a lire..... 75.000.000 3) fino a lire..... 150.000.000 4) fino a lire..... 300.000.000 5) fino a lire..... 750.000.000 6) fino a lire..... 1.500.000.000 7) fino a lire..... 3.000.000.000 8) fino a lire..... 6.000.000.000 9) fino a lire..... 9.000.000.000 10) oltre lire..... 9.000.000.000".

Per effetto del comma precedente, il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, e' sostituito dal seguente: "L'iscrizione nell'albo nazionale e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 45 milioni di lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per i lavori il cui importo non superi il limite indicato". Le iscrizioni nell'albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie classifiche in conformita' alla tabella stabilita nel primo comma. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203 e dall'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, e' sostituito dal seguente: "Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di millecinquecento milioni di lire ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale". I certificati di iscrizione nell'albo rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validita' stabilito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, debbono intendersi aggiornati in conformita' alla classifica secondo l'importo di cui al primo comma. Nel caso di opere rientranti in piu' categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che, per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetti, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie.

Versione in vigore dal 17 dicembre 1981, non più in vigore dal 13 maggio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche
Estremi	Legge 10 dicembre 1981, n. 741
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-norme-per-l-accelerazione-delle-procedure-per-l-esecuzione/art-7-albo-nazionale-dei-costruttori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it